



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 22, del mese di Dicembre alle ore 12:15, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 32030/2017 DECRETO N. 124

COMUNE DI SARSINA - VARIANTE GENERALE AL PAE ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.62 DEL 22/12/2016, AI SENSI DELL'ART.7 L.R. 17/91 E SS.MM.II., CON LE PROCEDURE DELL'ART.34 DELLA L.R.20/2000 E SS.MM.II.: - FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.7 L.R. 17/91 E DELL'ART.34 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. - ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale;

Vista la documentazione inerente la Variante al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.), adottata con delibera del C.C. n. 62 del 22/12/2016, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 secondo le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione, per l'espressione dei pareri di competenza, in data 24/05/2017 ed assunta al prot. prov. n. 13991/17;

Premesso che il Comune di Sarsina è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), elaborato in co-pianificazione con l'Amministrazione Provinciale ed approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 68886/146 del 14/09/2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 26, 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2012;
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), la cui ultima Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017;
- P.A.E. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2006, in adeguamento al P.I.A.E. approvato dalla Provincia di Forlì – Cesena con delibera C.P. n. 12509/22 del 19/02/2004; e, successivamente, variante al P.A.E. comunale relativamente all'adeguamento dell'estensione territoriale di alcuni ambiti estrattivi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/04/2013;

Rilevato che:

- il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato, con propria deliberazione n. 112576/109 del 19 dicembre 2014, la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.);
- ai sensi dell'art. 14 delle Norme della suddetta Variante al P.I.A.E., i Comuni dotati di P.A.E. vigente devono provvedere ad adeguarlo entro due anni dall'entrata in vigore del Piano Provinciale;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii., il P.A.E.:
 - è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E. ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi;
 - costituisce variante specifica agli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - individua le aree ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, le quantità estraibili, e la localizzazione degli impianti connessi;
 - individua le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
 - individua le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate nonché le modalità di gestione;
 - individua le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
- in base a quanto previsto dall'art. 9 delle Norme del P.I.A.E. il P.A.E. inoltre contiene:
 - la definizione per ciascun ambito degli indici di riferimento per la presentazione dei Piani di Coltivazione: unità minime di intervento (U.M.I.), profondità di massimo scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto dall'eventuale falda, e tutto quanto non specificato nell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii.;
 - gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi riportati nella “Carta dei temi Sitospecifici” in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 33 delle N.T.A. del P.I.A.E.;
 - l'indicazione delle aree da sottoporre a Valutazione d'Incidenza ai sensi della L.R. 7/04;

- la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio;
- l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio ambientale individuati nelle singole schede dell'elaborato “Schede delle Aree zonizzate”. Per ogni indicatore ambientale di attuazione del Piano vengono esplicitati i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere;

Dato atto che la variante al P.A.E. in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- 1 Relazione Tecnico Illustrativa
- 2 Inquadramento Territoriale - Ambiti Identificati nel P.A.E. Vigente - Scala 1: 10.000
- 3 Inquadramento Territoriale - Stato d'attuazione del P.A.E. Vigente - Scala 1: 10.000
- 4 Inquadramento Territoriale - Aree Richieste - Scala 1: 10.000
- 5 Inquadramento Territoriale - Ambiti Identificati - Scala 1:10.000
- 6 Relazione Geologico-Mineraria
- 7 Ambiti Estrattivi
 - 7.1 01s – Valspineto;
 - 7.2 02s – Valsavino;
 - 7.3 03s – Scalello;
 - 7.4 04s - Lastreto 1;
 - 7.5 05s - Lastreto 2;
 - 7.6 06s – Serbatoio-Lastreto;
 - 7.7 07s – Taverna;
 - 7.8 08s – Monteriolo;
 - 7.9 10s - Lastreto-Fosso Taverna 1;
 - 7.10 11s - Lastreto-Fosso Taverna 2;
 - 7.11 12s -LASTRETO 3;
 - 7.12 13s - Cà Poggio;
 - 7.13 15s - Castel D'alfero-Fosso Abbacini (MAGNANO);
 - 7.14 17s - Fosso Abbacini (MAGNANO) 2;
 - 7.15 18s - Costa Del Magnano;
 - 7.16 20s - La Para 2;
 - 7.17 21s - Fosso Del Gallinaccio;
 - 7.18 22s - Fosso Della Fornace-Tramazzone 1;
 - 7.19 24s – Barciano;
 - 7.20 25s - Scalello 2;
 - 7.21 27s - C. Il Monte;
 - 7.22 28s – Trecavoli;
 - 7.23 29s - Monteriolo 2;

Per ogni ambito la variante al P.A.E. una scheda contenente i seguenti elaborati grafici:

- Inquadramento topografico in scala 1:5.000;
- Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000;
- Carta geologica in scala 1:2.000;
- Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000;
- Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000;
- Viabilità di servizio in scala 1:5.000;
- Nuclei abitati in scala 1:5.000;
- Destinazione urbanistica in scala 1:5.000;
- Scheda tecnico descrittiva;
- Documentazione fotografica;
- 8 Legenda degli Elaborati Grafici;
- 9 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per l'estrazione della Pietra Serena in località Lastreto (4S)
Tavola n. 28 - tavola riassuntiva di Piano Particolareggiato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2002, prot.n. 10333;
- 10 Relazione Agro-Vegetazionale;
- 11 Norme Tecniche D'attuazione;

- Valsat;

Dato atto inoltre che:

- sul BUR della Regione Emilia-Romagna del 31/05/2017 è stato pubblicato l'avviso di adozione e deposito della variante al P.A.E. in esame; gli elaborati costituenti la variante al Piano sono stati depositati presso il Comune di Sarsina e la Provincia di Forlì - Cesena per sessanta giorni consecutivi, consentendo in tale termine la presentazione di osservazioni al Piano da parte di tutti i cittadini;
- la Provincia, con lettera prot. prov.le n. 15614 del 08/06/2017, ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Sarsina una richiesta di integrazioni alla documentazione di Piano, al fine della compiuta espressione dei pareri di competenza;
- in data 24/07/2017 il Comune di Sarsina, con nota acquisita al prot. prov.19681/17, ha trasmesso alla scrivente Amministrazione alcune delle integrazioni richieste, unitamente alle osservazioni pervenute durante la fase di deposito; in data 31/10/17 con nota assunta al prot. prov. n. 27899/2017 ha inviato altre osservazioni ed ha completando l'inoltro delle integrazioni in data 27/11/2017 con nota assunta al prot. prov.le n. 30165/2017;

CONSTATATO CHE

1 - Progetto di Piano

Le modifiche rispetto al vigente P.A.E. consistono essenzialmente:

- nell'adeguamento dell'estensione territoriale di alcuni ambiti estrattivi e nell'individuazione di Unità Minime d'Intervento (U.M.I.) per consentire, in ciascuno di essi, una migliore estrazione della risorsa disponibile in base all'esperienza acquisita e segnalata dalle Ditte interessate;
- nella definizione delle quantità estraibili in ciascun ambito estrattivo individuato, nel rispetto della normativa d'attuazione vigente;
- nell'aggiornamento della norme di attuazione come previsto dal P.I.A.E.

Il Comune di Sarsina è ricompreso all'interno del Polo 36 - Para - individuato dal P.I.A.E. come area vasta finalizzata all'estrazione della pietra da taglio. Il punto j) dell'art. 11 delle N.T.A. del P.I.A.E., attribuisce al Comune di Sarsina il numero massimo di 25 zonizzazioni, assegnando (articolo 25 delle N.T.A.) una disponibilità estrattiva utile di 280.000 metri cubi di pietra da taglio ("Pietra Serena") e di 280.000 metri cubi di arenaria da frantoio.

Sulla base delle richieste pervenute, sono state incluse nel P.A.E. 23 ambiti, di cui la gran parte già presente nel Piano vigente.

AMBITO	PRESENTE NEL P.A.E. PRECEDENTE	MODIFICATO	TIPO DI MODIFICA	NUOVO INSERIMENTO
1S	SI	SI	Ampliamento	No
2S	Si	Si	Ampliamento	No
3S	Si	Si	Ampliamento	No
4S	Si	Si	Settore escluso	No
5S	Si (scorta)	Si	Riconfigurazione	No
6S	Si	Si	Ampliamento	No
7S	Si	No	-	No
8S	Si	Si	Ampliamento	No
10S	Si	Si	Ampliamento	No
11S	Si	No	-	No
12S	Si	Si	Ampliamento	No
13S	Si	No	-	No
15S	Si	Si	Ampliamento (include 14S scorta)	No

17S	Si	Si	Ampliamento	No
18S	Si	Si	Ampliamento	No
20S	Si	Si	Ampliamento (include 19S scorta)	No
21S	Si	No	-	No
22S	Si	No	-	No
24S	Si (scorta)	No	-	No
25S	Si (scorta)	Si	Ampliamento	No
27S	No	-	-	Si
28S	No	-	-	Si
29S	No	-	-	Si

I criteri con cui sono state inserite i nuovi ambiti estrattivi del P.A.E, coerentemente con quanto definito all'art. 22 delle norme del P.I.A.E., così come rappresentati nella Relazione Tecnica, si possono riassumere come di seguito riportato:

- sono costituiti da un areale continuo non interrotto da alcun elemento fisico o naturale;
- sono frazionati in unità minime d'intervento (U.M.I.), quando ciò è risultato opportuno;
- sono dotati, se necessario, di zone destinate ad accumulo temporaneo o ad impianti di prima lavorazione, tenendo conto della necessità di non alterare l'equilibrio idrogeologico e geomorfologico dei versanti ed in particolare di non interrompere o deviare flussi idrici superficiali;
- sono stati considerati ammissibili all'intervento estrattivo, anche se ricadenti in parte o totalmente su aree interessate dal sistema boschivo non escluso dall'attività di cava dalla legislazione vigente, purché il loro recupero finale sia compatibile con la situazione forestale e paesaggistica della zona di pertinenza e in esso venga adeguatamente compensato l'abbattimento della precedente copertura forestale;
- sono state considerate ammissibili all'intervento estrattivo, anche se con più o meno limitati dissesti, purché nell'ambito dei lavori di cava vengano realizzate opportune opere di consolidamento e sistemazione idrogeologica
- anche al di fuori dell'area estrattiva vera e propria;
- sono tali da consentire una sistemazione finale che persegua l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico ambientale della zona, anche attraverso la ricostituzione di forme boschive.

La Variante al PAE non individua ambiti estrattivi in sovrapposizione, anche parziale, alle zone soggette alle limitazioni di cui all' art. 35 comma 1 del P.T.C.P., nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) del secondo comma dell'art. 21A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 31 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività estrattive».

Inoltre il PAE non ha individuato aree estrattive:

- in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico o pregiudizievoli per la stabilità delle sedi stradali;
- in aree facenti parte del demanio fluviale, lacuale e marittimo, e comunque tali da creare perturbazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua;
- in prossimità di nuclei abitati o in zone comunque a questi connesse al fine di non causare pericoli per la loro stabilità.

Nella tabella 4.2 della Relazione Tecnica Illustrativa, sono elencati gli ambiti estrattivi zonizzati, precisando anche le quantità estraibili, la tipologia dei materiali coltivabili (pietra da taglio con le relative tipologie, o arenaria da frantoio) e le U.M.I. Eventualmente presenti in ciascuno di essi.

2 - Inquadramento geologico del P.A.E.

Il Polo estrattivo 36 "Para", nei limiti definiti dal P.I.A.E. vigente, appartiene alla montagna cesenate, situato sulla destra idrografica del fiume Savio a monte del lago di Quarto e si estende su territori contigui dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto con un'area di circa 18 chilometri quadrati.

Il substrato geologico del Polo estrattivo 36 "Para", in cui il P.A.E. è ricompreso, è costituito da rocce appartenenti alla Formazione Marnoso-Arenacea (FMA) del Burdigaliano superiore - Tortoniano superiore; questa presenta normalmente pacchi di strati paralleli di enorme spessore e di grande estensione areale, in cui le arenarie, più o meno calcaree, si alternano ritmicamente a peliti e marne. Sono proprio questi livelli arenacei ad essere oggetto tradizionalmente ed attualmente dell'attività estrattiva. Nell'indagine geologica di dettaglio, redatta per il P.I.A.E., è stata ricostruita una colonna stratigrafica di dettaglio, dello spessore di oltre 350 metri: sono state individuate solo 15 intercalazioni arenacee adatte alla coltivazione. Si tratta, procedendo dall'alto verso il basso, delle *Arenarie 8, 7, 6, 5 e 4*; delle *Lastre di tetto*; delle *Bozze*; della *Cava bassa*; delle *Lastre*, della *Cava grossa*, delle *Arenarie 3, 2 e 1*; dell'*Alberese*; dell'*Arenaria di Fiumicello*. Gli altri livelli arenacei sono, invece, inidonei a causa del modesto spessore, della scarsa cementazione o della presenza di fratturazioni e/o laminazioni più o meno accentuate. Le arenarie presenti in questa successione stratigrafica, non utilizzabili come pietre da taglio, sono invece spesso impiegabili come arenarie da frantoio.

Per ognuna delle 23 aree estrattive pianificate è stato predisposto un fascicolo monografico comprendente la documentazione sulla situazione geologica e sull'idoneità fisica e normativa e composta da:

- un inquadramento topografico in scala 1:5.000;
- l'individuazione delle aree non disponibili per l'attività di cava in scala 1:2.000;
- una carta geologica in scala 1:2.000;
- la zonizzazione estrattiva su base CTR in scala 1:2.000 e su base catastale in scala 1:2.000, con l'eventuale indicazione delle U.M.I. e delle aree di deposito temporaneo;
- la precisazione della viabilità di servizio in scala 1:5.000;
- l'ubicazione dei nuclei abitati in scala 1:5.000;
- la destinazione urbanistica della zona in scala 1:5.000;
- una scheda tecnico descrittiva corredata da un'apposita documentazione fotografica.

3 - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - VALSAT

La Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - ValSat sostituisce, perché ne ricomprende tutti i contenuti, lo studio di bilancio ambientale previsto dal comma 7 dell'art. 6 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Ambientale della Variante al P.A.E. valuta in modo generico gli effetti dell'attività estrattiva, analizzando la situazione ambientale attuale, la coerenza degli obiettivi del P.A.E. e demandando alle specifiche schede la verifica della sostenibilità ambientale delle singole aree estrattive. Sono infine riportati i principali indicatori eventualmente da monitorare in aree a campione opportunamente scelte durante le varie fasi dell'attività estrattiva e dopo la fase di ripristino ambientale.

La relazione di Valsat è stata redatta tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Direttiva 2001/42/CE, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 vigente e dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- il Comune di Sarsina ha inviato copia su supporto informatico degli elaborati costituenti la variante al PAE in oggetto ai seguenti Enti, individuati quali soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, comma 6 lett. b, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii):

- A.R.P.A.E. sede di Cesena;
- A.U.S.L. Igiene Pubblica di Cesena;
- Area Romagna - Agenzia Regionale di protezione civile – Servizio Protezione Civile e Attività estrattive – area Est;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;

- dagli Enti sopra richiamati sono pervenuti i seguenti pareri:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, , con nota acquisita al prot. prov. n. 2873/17, ha dichiarato di non avere competenze in materia ambientale;
- ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, con nota acquisita al prot. prov. n. 20082 del 27/07/17, ritiene la Variante al PAE ambientalmente compatibile;

Visto che il Comune di Sarsina con nota acquisita agli atti al Prot. Prov.le n. 27899 del 31/10/2017 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/20000 e ss.mm.ii., copia delle tre osservazioni non pervenute all'Amministrazione Provinciale e più precisamente:

- n. 1 Guidi Grazia e Guidi Rita (prot. Com. 4943/2017 del 08/06/2017);
- n. 2 La Pietra Serena Snc di Giovannetti Moreno e Ivan (prot. Com. 5078/2017 del 13/06/2017);
- n. 3 Fabrizi Pietro (prot. Com. 5489/2017 del 26/06/2017);

Dato atto che durante la fase di deposito sono pervenute a questa Amministrazione provinciale le seguenti osservazioni:

- n. 4 Giovannetti Lino nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 19681 del 24/07/2017;
- n. 5 Giovannetti Lino nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 19682 del 24/07/2017;
- n. 6 Gregori Guido nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 19684 del 27/07/2017;
- n. 7 Botti Vilma e Botti Benito nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 20175 del 28/07/2017;

Dato atto infine che il Comune di Sarsina con nota acquisita agli atti al Prot. Prov.le n. 30165 del 27/11/2017 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/20000 e ss.mm.ii., l'integrazione all'osservazione n. 3 Fabrizi Pietro;

Precisato che le suddette osservazioni sono state esaminate ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e dell'art. 5, comma 7 lett. b), L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai contenuti significativi per la valutazione ambientale della Variante al P.A.E. in esame;

Viste la legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- Legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- Legge regionale 14 aprile 2004 n. 7;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, prot. n. 4402/191 del 10 giugno 1992 "*Criteri per la formazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive*";
- Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 e successive modificazioni;
- Legge regionale 30 maggio 2016 n. 9 e successive modificazioni;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluita nel Distretto Idrografico del Fiume PO) approvato con del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successive Varianti;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006, successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010 e successiva variante redatta ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii adottato con delibera

del Consiglio Provinciale n. 146884183 del 19/12/2013 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015 ;

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004 e successiva Variante approvata con Del. C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con Del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Visto inoltre il precedente P.A.E., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2006, e successiva variante;

Richiamati, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii., i contenuti del P.A.E.;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto formulando:

- riserve (parte A) relativamente a:
 - rapporto delle proposte estrattive con i dispositivi di tutela previsti dal P.T.C.P.;
 - rapporto e dimensionamento delle proposte estrattive in relazione ai dispositivi contenuti nel P.I.A.E.;
 - verifica dei contenuti previsti dalla legislazione regionale;
 - verifica dei contenuti previsti dalla pianificazione regionale e infraregionale;
 - verifica della compatibilità del P.A.E. adottato con la strumentazione urbanistica comunale vigente;
- l'espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (parte B);

CONSIDERATO

A) RISERVE IN BASE AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 7 DELLA L.R. 17/1991 E SS.MM.II E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Sulla base dell'istruttoria dei contenuti esaminati, relativi alla Variante adottata con delibera C.C. n. 62/2016, si esprimono le seguenti riserve:

Contenuti generali della Variante al P.A.E.

A.1 Atteso che il Piano delle Attività estrattive viene approvato seguendo le procedure relative al P.O.C., **si ritiene necessario modificare l'art. 4 delle NTA, dando atto che il presente P.A.E. costituisce variante specifica del Piano Operativo Comunale del Comune di Sarsina;**

Relativamente agli impianti di lavorazione regolamentato dall'art. 6bis delle NTA del PAE si rileva quanto segue:

all'interno del punto 3 "zone territoriali omogenee E", è consentito il prosieguo di eventuali attività di lavorazione e trasformazione della Pietra Serena locale delle aree e/o dei manufatti identificati all'interno della tavola 15 del Piano Intercomunale delle Attività Estrattive dell'ambito estrattivo del Para (Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto), redatto secondo quanto previsto dalla variante al P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con la delibera n. 1331 del 28.07.1999, ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/06/2003.

Posto che la tavola cartografica citata non è un elaborato costituito dalla presente variante al PAE si ritiene necessario precisare che il riconoscimento di fabbricati già utilizzati e la conseguente disciplina possa avvenire solo sulla base di un puntuale censimento, che individui e caratterizzi i singoli manufatti e le relative aree di pertinenza, dettando norme e indici sia per i fabbricati sia per i piazzali di servizio,

per questi in particolare, per la morfologia dei luoghi la norma non potrà essere generica ma puntuale, per i singoli impianti ai sensi dell'art. A21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

A.2 Si ritiene, pertanto necessario che l'Amministrazione comunale integri la cartografia del P.A.E con la tavola di localizzazione degli impianti di lavorazione sopracitata, nonché completi la disciplina d'intervento in conformità sia all'art. 7 del P.I.A.E. sia all'art. A21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

A.3 La variante al PAE in oggetto non ha delimitato le U.M.I. (Unità Minime d'Intervento) come definite all'art. 6 delle Norme del P.I.A.E. per gli ambiti: 2S Valsavino; 7S Taverna; 8S Monteriolo; 11S Lastreto – Fosso Taverna 2; 13S Cà Poggio; 21S Fosso del Galinaccio, 22S Fosso della Fornace Tramazzoni 1, 24S Barciano, 27S Il Monte; 28S Trecavoli e 29S Monteriolo 2; **Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale specifichi nelle NTA ovvero nelle singole schede di riferimento che all'interno dello stesso Ambito Estrattivo non possano essere rilasciate contestualmente più autorizzazioni;**

Specifiche proposte della Variante al P.A.E.

Ad integrazione delle riserve di carattere generale si esprimono le seguenti valutazioni sulle singole proposte di Variante.

A.4 Nell'ambito 2S Valsavino è presente un accumulo di frana quiescente, che il P.A.E. pianifica in parte come zona di stoccaggio temporaneo del materiale. **Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale integri la scheda dell'ambito estrattivo con disposizioni che consentano di verificare ed al contempo garantire la sostenibilità dell'attività estrattiva, in relazione alla stabilità del versante.**

A.5 All'interno degli ambiti, 4S Lastreto 1, 8S Monteriolo e 21S Fosso del Gallinaccio sono presenti alcuni accumuli detritici, attribuiti a deposito di frana quiescente, come riportato nella Tavola 4 del PTCP. Nonostante la relazione geologica a corredo del P.A.E. escluda la presenza dei dissesti, non si ritengono sufficienti le affermazioni contenute in relazione "*...il rilevamento geologico di dettaglio e le prove in sito eseguite escludono la presenza del dissesto identificato dal PIAE*", in assenza di una dettagliata analisi completa di prove e di rilievo aerofotogrammetrico storico. **Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale integri le schede d'ambito con apposite disposizioni al fine di acquisire in fase autorizzativa le opportune verifiche di stabilità dell'accumulo detritico, con riferimento particolare alla fase di lavorazione, evitando accumuli di materiale e scarico di eventuali acque di corruzione nelle aree in frana. Per tali ambiti inoltre dovrà essere verificato e garantito il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle norme P.I.A.E.**

A.6 I seguenti ambiti sono interessati da crinali tutelati di cui all'art. 20B delle norme del PTCP: 4S Lastreto 1, 6S Serbatoio Lastreto, 15S Castel D'Alfero Fosso Abbacini (Magnano), 17S Fosso Abbacini (Magnano) 2 e 18S Costa del Magnano; Il Piano provinciale specifica che lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti, vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; pertanto per gli ambiti evidenziati **si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale definisca all'interno delle schede d'ambito apposite disposizioni che garantiscano il rispetto di quanto definito dall'art. 20B delle norme del Piano Provinciale.**

A.7 Il P.A.E. ha confermato ed ampliato gli Ambiti 10S Lastreto - Fosso Taverna 1, 11S Lastreto - Fosso Taverna 2 e 12S Lastreto 3 indicando quale accessibilità degli stessi la medesima strada poderale: "Strada Comunale Lastreto Rocchetta fino a Lastreto poi strada poderale sino all'Ambito di Cava". Posto che tale indicazione non ha una precisa individuazione cartografica **si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale definisca tutte le misure al fine di consentire l'accesso ai tre ambiti assicurando al contempo uguali possibilità di estrazione del materiale, come pianificato nel caso di contemporaneità dell'attività estrattiva.**

A.8 Per gli ambiti 7S e 8S vista la prossimità di nuclei abitati, ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 11, punto i) dalle NTA del PIAE **si ritiene necessario integrare le schede d'ambito con le opportune verifiche atte alla dimostrazione che l'attività estrattiva non sia causa di pericolo per la stabilità dei nuclei abitati;**

A.9 Per gli ambiti 1S, 3S, 5S, 6S, 10S, 12S e 25S, vista la prossimità delle stesse alle sedi stradali, ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 11, punto g) dalle NTA del PIAE, **si ritiene necessario integrare le schede d'ambito con le opportune verifiche atte alla dimostrazione che l'attività estrattiva non sia pregiudizievole per la stabilità della sede stradale;**

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Si ritiene che il Rapporto ambientale analizzi in modo generico ogni singola proposta puntualmente sulla base degli impatti che la stessa implica nell'ambiente.

Demandando alla fase autorizzativa ulteriori e più approfondite analisi, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni pervenute, coerentemente alle analisi e valutazioni espresse nell'elaborato di ValSat, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

B.1 Posto che all'interno delle schede di ambito si prevedono indirizzi generici per la sistemazione finale delle aree a seguito dell'attività di coltivazione, **si chiede all'Amministrazione comunale che siano definite in modo più dettagliato le sistemazioni finali dei luoghi rapportandole sia agli indirizzi definiti dalle Norme del PTCP per i sistemi di tutela nelle quali ricadono, sia alle caratteristiche fisiche, geomorfologiche, paesaggistiche degli ambiti estrattivi, nonché a quanto definito dal punto m) dell'art. 11 delle norme del P.I.A.E.;**

B.2 All'interno delle schede d'ambito, nel paragrafo “Utilizzazione del suolo ad area ultimata” è inserita genericamente la dicitura “prato pascolo, impianto arboreo arbustivo”; se ciò può essere valido per in modo generico per gli ambiti privi di tutela, per le aree estrattive ricadenti nel sistema Forestale Boschivo di cui all'art. 10 delle norme del PTCP va specificata in modo puntuale la ricostituzione delle componenti vegetale tutelata, che dovrà necessariamente conformarsi alla definizione di bosco di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.lgs 227/01, come determinato dall'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2001 ed in funzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 02/05/2012 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del Bosco”. **Si chiede all'Amministrazione comunale di definire in coerenza con le citate disposizioni legislative le destinazioni finali delle aree estrattive interessate dal vincolo di tutela di cui all'art. 10 delle norme del PTCP.**

B.3 L'ambito 07S Taverna è adiacente all'insediamento storico omonimo tutelato ai sensi dell'art. 22 delle norme del PTCP. **Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale definisca in modo più preciso tutte le misure a tutela dell'adiacente abitato di Taverna sia in relazione alla accessibilità dell'ambito estrattivo sia degli impatti ambientali che l'attività stessa produce sull'ambiente circostante (polveri, rumore, vibrazioni, traffico e etc. etc).**

B.4 Verificato che l'art. 3 delle NTA del P.I.A.E. demanda al P.A.E. l'individuazione di indicatori del monitoraggio per ogni singola zonizzazione estrattiva (punto 10) e per gli impianti di prima lavorazione (punto 12), **si chiede all'Amministrazione comunale che vengano integrate le norme del PAE con l'individuazione di tali indicatori anche al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni di cui all'art. 34 delle norme del P.I.A.E..**

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi

dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti e Pianificazione Territoriale, Ing. Stefano Rastelli in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità, Dott. Mauro Maredi in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire all'Amministrazione comunale di Sarsina di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1. di esprimere, in relazione alla variante al P.A.E. del Comune di Sarsina adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 22/12/2016, ai sensi dell'art.7 comma 3 L.R. 17/91 e dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., le riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da A.1 ad A.9;**
- 2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da B.1 a B.4;**
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Sarsina per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 32030 del 19/12/17)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

Il sottoscritto ing. Stefano Rastelli Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

SRastelli

Il sottoscritto ing. Stefano Rastelli – Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

SRastelli

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- ☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 19/12/17

IL DIRIGENTE

SRastelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- ☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 19/12/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Marelli

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA